ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 44

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	IV — Attività all'estero in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-44-condizioni-per-l-accesso-all-attivita-in-regime-di-liberta-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it